

REGOLAMENTO

PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE DEGLI STUDENTI LUISS GUIDO CARLI

(approvato dal Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli nella seduta del 25 giugno 2014
e modificato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 13 dicembre 2017)

CAPO I – Associazioni studentesche

ART.1

PRINCIPI GENERALI

La LUISS Guido Carli riconosce il valore dell'associazionismo studentesco quale dimensione collettiva privilegiata dell'agire umano, in cui i ragazzi possono sviluppare, durante il percorso di studi, una piena consapevolezza civica tanto dei propri diritti quanto dei propri doveri.

La LUISS Guido Carli promuove le associazioni studentesche quali organizzazioni in grado di agevolare il pieno sviluppo della persona umana in una positiva dinamica relazionale tra il singolo e la collettività, nonché in qualità di soggetti in grado di contribuire con il proprio apporto culturale e sociale alla crescita dell'intera comunità universitaria.

In conformità con i principi costituzionali, tutti gli studenti sono liberi di promuovere, costituire ed aderire ad associazioni studentesche.

L'ordinamento interno, l'amministrazione, la definizione degli scopi e delle modalità mediante cui realizzarli sono regolati in piena autonomia da ciascuna associazione, e le conseguenti responsabilità sono personali.

ART.2

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Nel rispetto dell'autonomia e del diritto di ciascuno studente, e di ciascuna associazione, allo scopo di preservare un principio di rappresentatività, la LUISS Guido Carli collabora al conseguimento degli scopi delle associazioni che, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, siano dotate dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite secondo l'ordinamento e non essere in contrasto con nessuna normativa vigente;
- b) essere composte da un numero minimo di quaranta studenti LUISS;
- c) avere tra gli associati studenti e Presidente regolarmente iscritti alla LUISS Guido Carli;
- d) prevedere nello Statuto: lo scopo, la denominazione, le condizioni di ammissione e le regole sull'ordinamento interno;
- e) conformità tra lo scopo associativo e le finalità istituzionali della LUISS Guido Carli.

ART.3

UTILIZZO NOME LUISS

È fatto divieto a qualsiasi associazione di utilizzare il nome ed il marchio LUISS Guido Carli nella propria denominazione.

ART.4

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Ogni anno, entro il 30 settembre, il presidente dell'associazione con apposita comunicazione alla Direzione Generale della LUISS Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato), trasmette:

- a) dichiarazione contenente il numero di studenti che aderiscono all'associazione. A tal fine il presidente dell'associazione deve allegare un elenco completo indicante:
 1. nome;
 2. cognome;
 3. matricola;
 4. firma.
- b) report annuale sulle attività svolte dall'associazione.

Il documento con le firme autografe, una volta scansionato, può essere anche inviato per posta elettronica.

Ai fini del raggiungimento della soglia numerica indicata nell'art. 2, lett. b), l'adesione di ciascuno studente può essere computata con riferimento ad una sola associazione. La sottoscrizione di due o più associazioni comporta la nullità di tutte le firme apposte.

Il Presidente dell'associazione, in caso di cessazione della qualità di studente LUISS, deve darne comunicazione al medesimo ufficio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Alla Direzione Generale della LUISS Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato) deve essere data, altresì, comunicazione della chiusura/cessazione di una Associazione.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo, non si applica nel primo anno di vita delle associazioni di nuova costituzione.

CAPO II - EVENTI

ART. 5

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Le associazioni che, dotate dei requisiti di cui all'articolo 2, intendano organizzare eventi/incontri all'interno dell'università, devono presentare due volte l'anno, alla Direzione Generale della LUISS Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato), una programmazione indicativa degli eventi con la seguente calendarizzazione:

- entro il 15 luglio per gli eventi che intende tenere nel periodo 1° settembre – 31 gennaio; è consentito programmare successivamente – e comunque entro la scadenza del 15 ottobre – al massimo 1 dei 3 eventi che si intende organizzare in questo periodo dell'anno;
- entro il 15 dicembre per gli eventi che intende tenere nel periodo 1° febbraio – 31 luglio.

La programmazione deve indicare:

- tipologia di evento
- periodo orientativo di svolgimento dell'evento (prima o seconda metà del mese)
- oggetto / programma di massima, quanto più specifico possibile.
- eventuale previsione di ospiti esterni (numero e tipologia)

Ogni associazione può programmare al massimo 3 eventi al semestre.

Verranno respinte proposte eccessivamente generiche, con riferimento all'oggetto delle stesse.

ART.6

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE EVENTI

I presidenti delle associazioni che intendano organizzare un evento, e che abbiano ottemperato agli obblighi tutti di cui al presente regolamento ed, in particolare, alla calendarizzazione di cui all'articolo che precede, devono presentare all'Ufficio Organizzazione Eventi e, per conoscenza, alla Direzione Generale della LUISS Guido Carli (o a chi da essa appositamente delegato), almeno 25 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa, una apposita richiesta contenente i seguenti dati:

- proponente;
- titolo/oggetto;
- luogo/sede;
- data;
- numero orientativo dei partecipanti;
- relatori (nome e ruolo), avendo cura di indicare quelli esterni all'Università;
- obiettivi;
- bozza programma.

il tutto come da modello allegato.

Per ogni evento che si intende organizzare deve essere indicato un docente LUISS (di ruolo o titolare di insegnamento) di riferimento, che garantisca la validità dell'iniziativa e abbia accettato di essere presente all'evento.

Inoltre, la presenza di docenti LUISS che debbano partecipare ai singoli eventi, anche se esclusivamente per fare indirizzi di saluto, deve essere, una volta ottenuta l'autorizzazione ad organizzare l'iniziativa, tempestivamente comunicata agli stessi, per verificarne la disponibilità.

Per l'invito degli ospiti esterni è necessario, prima di verificarne l'eventuale disponibilità, avere l'autorizzazione dell'Università.

Ad eccezione degli ospiti esterni autorizzati, agli eventi organizzati in LUISS potranno partecipare solo studenti LUISS.

ART.7

AUTORIZZAZIONE EVENTI

La Direzione Generale della LUISS Guido Carli, dopo aver acquisito il parere di uno dei quattro docenti, delegati dal Rettore – uno per Dipartimento – per la supervisione degli eventi, effettua il vaglio degli eventi proposti e ne autorizza lo svolgimento qualora gli stessi perseguano finalità ed obiettivi coerenti con i corsi e gli insegnamenti impartiti dall'Università.

L'ufficio Organizzazione Eventi comunica tempestivamente agli interessati l'esito dell'istruttoria.

ART.8**EVENTI ORGANIZZATI DA RAPPRESENTANTI ELETTI,
GIORNALI A DIFFUSIONE INTERNA, SINGOLI STUDENTI**

Le disposizioni del presente capo si applicano anche a:

- a) rappresentanti eletti dagli studenti;
- b) giornali a diffusione interna che rispettino le disposizioni della Legge 47/1948;
- c) studenti della LUISS Guido Carli che presentino la richiesta di cui all'art. 7 sottoscritta da almeno 70 studenti regolarmente iscritti alla LUISS Guido Carli che non siano membri di alcuna associazione.

ART.9**SANZIONI**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori sanzioni di legge, comporta l'adozione da parte della LUISS Guido Carli di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli organi rappresentativi dell'associazione e degli studenti comunque responsabili.

La LUISS Guido Carli – considerato che ogni evento organizzato dalle associazioni studentesche comporta dei costi per l'Ateneo e la sottrazione di spazi fruibili a tutti – effettuerà anche una valutazione a posteriori della congruenza delle richieste rispetto all'andamento effettivo dell'evento. In caso di evidente incongruenza, alla stessa associazione, per il semestre successivo, sarà ridotto da 3 a 2 il numero massimo di eventi da poter programmare, di cui all'articolo 5.

Inoltre, le Associazioni che non organizzino, annualmente, almeno il 50% delle attività programmate, non potranno presentare la programmazione delle attività nel successivo anno accademico. Saranno, quindi, escluse, dall'organizzazione di qualunque tipologia di evento.